

ANALISI

Un beneficio dall'utilizzo esteso

di **Michele Tiraboschi**

Il regime agevolato di detassazione del salario di produttività (previsto all'articolo 2, comma 1, del Dl 93/08, convertito dalla legge 126/08) è applicabile non solo alle indennità di turno (o comunque alle maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario su turni), ma anche alle erogazioni per prestazioni di lavoro straordinario quando il superamento dell'orario normale di lavoro sia funzionale a «incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa».

È questo uno dei principali chiarimenti forniti dal parere dell'Agenzia delle entrate che, coerentemente agli indirizzi già espressi con la circolare 59/E del 2008, conferma altresì l'estensione del regime di tassazione agevolata all'intero compenso percepito dal lavoratore notturno turnista e non alle sole maggiorazioni retributive. Alla luce della lettera e della ratio della previsione normativa, rientrano dunque nella misura agevolativa anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni, stante il fatto che, come già chiarito al punto 6 della circolare delle Entrate e del ministero del Lavoro 59/E del 2008, «l'organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa».

Da un punto di vista giuslavoristico va da sé che il beneficio del regime speciale di detassazione è applicabile non solo qualora l'organizzazione del lavoro

a turni sia adottata per la prima volta dalla impresa, ma anche nel caso in cui questa applichi un nuovo e più ampio schema di turnazione che, come richiede il precetto di legge, dia luogo a «incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa». Inoltre, oggetto dello speciale regime di tassazione sono non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione. Di conseguenza il turnista può usufruire del beneficio in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno, quando la prestazione non rientri nell'ipotesi del lavoro notturno. Viceversa, lo stesso lavoratore usufruirà dello speciale regime di tassazione in relazione all'intero compenso percepito (ossia compenso ordinario più maggiorazione) qualora presti lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.

Lo stesso speciale regime di tassazione (riferito cioè sia al compenso ordinario che alla maggiorazione) si deve applicare, per coerenza logico-sistematica, anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.

L'INTERPRETAZIONE

Benefit applicabile anche quando l'azienda aggiorna gli schemi produttivi per poter competere

